

COSA FARE SE ARRIVA UNA CARTELLA ESATTORIALE (PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA)

Ogni cittadino ha il dovere di rispettare le regole e ha il diritto di poter conoscere come vengono applicate le sanzioni e come tutelarsi.

Questa scheda vuole essere un orientamento per chi ha ricevuto una cartella esattoriale per le contravvenzioni. Per approfondire questi temi e chiarire eventuali dubbi, potete rivolgervi all'Ufficio Contravvenzioni di questo Comando al seguente numero telefonico 045.7256566.

Sulla cartella trovate scritto innanzitutto quanto dovete pagare, per quale motivo (ad esempio, "sanzione amministrativa") e a quale Ente (es. "Comune di Garda"). Le cartelle esattoriali inviate dal Concessionario possono riguardare infatti non solo il Comune ma anche altri Enti (es. il Ministero delle Finanze). Il "codice tributo" indicato nei dati identificativi della cartella dovrà essere **5242** (imponibile), **5243** (maggiorazioni) o **5354** (spese).

Da quando vi viene notificata la cartella, avete **60 giorni** per pagare. Potete farlo agli sportelli dell'Esattoria, in banca o alla posta, utilizzando il modulo allegato. Oltre la scadenza, la spesa sarà maggiore per gli interessi di mora.

Se la cartella fa riferimento ad una contravvenzione che avete già pagato e vi è stata inviata per errore, potete far annullare il procedimento dall'Ufficio Contravvenzioni che informerà l'Esattoria. Si può farlo anche via fax, inviando, con una breve nota, la copia della cartella e le ricevute di pagamento della contravvenzione. L'Ufficio Contravvenzioni vi consegnerà o vi invierà per fax il "discarico di servizio" che potrete esibire nel caso in cui, per errore, vi arrivassero ulteriori solleciti di pagamento. È sempre bene ricordare che le ricevute del pagamento vanno conservate per 5 anni dalla notifica della cartella.

Qualora sia necessario inviare note, istanze e richieste di annullamento deve sempre essere allegata la fotocopia di un documento di identità e segnalato l'indirizzo ed un recapito telefonico.

Sempre nel caso di una multa già pagata, fate attenzione comunque ai dati. Può darsi infatti che abbiate pagato oltre il termine (60 giorni dalla notifica del verbale), oppure abbiate pagato una cifra inferiore al dovuto. In questi casi, secondo la legge, la sanzione è raddoppiata, quindi la cartella esattoriale va pagata.

Se ritenete che la contravvenzione non debba essere pagata, perché fa riferimento ad una macchina che non era di vostra proprietà, oppure vi era stata rubata, o ancora perché quella multa non vi era stata notificata, potete presentare o inviare (anche per fax o posta elettronica) all'Ufficio Contravvenzioni una istanza dichiarando i motivi per i quali chiedete l'annullamento, oppure potete presentare entro 30 giorni ricorso al Giudice di Pace. Per non dover effettuare il pagamento mentre il ricorso è all'esame del Giudice di pace è necessario che nel ricorso **sia richiesta esplicitamente la sospensione del pagamento.**

Se avevate già presentato il ricorso al Prefetto di Verona quando avete ricevuto il verbale (entro 60 giorni dalla notifica) e non vi è mai stata notificata una ingiunzione prefettizia di pagamento, la cartella è nulla e basta consegnare o inviare via fax all'Ufficio Contravvenzioni una breve nota con la

copia della ricevuta di presentazione del ricorso, la copia della cartella e la copia di un documento di identità.

Se sono trascorsi cinque anni dalla data della notifica del verbale o dalla contestazione immediata, la contravvenzione si prescrive, quindi la multa non deve essere pagata. Per sapere se la multa è prescritta occorre quindi verificare che il verbale sia stato notificato entro 90 giorni dall'infrazione e conteggiare i cinque anni dalla data di notifica del verbale.

Se effettivamente la multa è prescritta perché la cartella esattoriale vi è arrivata oltre il termine dei cinque anni, non dovete pagare e basta chiedere la chiusura del procedimento al Servizio Contravvenzioni che quindi informerà l'Esattoria. E' utile sapere che la prescrizione non scatta automaticamente in quanto non è rilevabile d'ufficio. Quindi è la persona interessata che deve farla valere segnalando all'Amministrazione la data della notifica della cartella esattoriale. Si può utilizzare anche il fax o la posta elettronica inviando: copia della busta con la data della notifica della cartella esattoriale, copia di un documento di identità e la domanda di annullamento della contravvenzione perché prescritta, indicando il numero del verbale.